

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIMARI OSPEDALIERI (A.N.P.O.)

FOGLIO
informazioni
ANPO

Associazione Nazionale Primari Ospedalieri

Approvato dal Congresso Nazionale il 25 marzo 2008

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione e scopi.

L'Associazione Nazionale dei "Primari" Ospedalieri (A.N.P.O.), riunisce i Direttori di Struttura Complessa ed i Dirigenti funzionalmente equipollenti, delle Aziende Sanitarie o strutture sanitarie equiparate ed accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale.

L'A.N.P.O. è un'associazione apartitica che ha -parimenti-lo scopo di rappresentare gli iscritti nella difesa dei loro interessi in campo sindacale, morale, culturale, tecnico ed organizzativo; scopo dell'A.N.P.O. è anche quello di qualificare i compiti gestionali degli iscritti potenziando la loro attività dirigenziale sul piano assistenziale, didattico, scientifico e della prevenzione.

Art. 2 - Sede.

La sede legale ed operativa dell'Associazione è in Via E. De' Cavalieri 12 - 00198 Roma.

Art. 3 - Logo.

Il Logo dell'A.N.P.O. è rappresentato dall'uomo "Vitruviano" di Leonardo, di colore marrone chiaro su fondo giallo e scritte in verde, come da modello allegato.

Art. 4 - Iscrizione.

Possono essere iscritti all'A.N.P.O. tutti coloro di cui all'Art. 1 in modo conforme al Regolamento.

L'iscrizione all'A.N.P.O. comporta l'obbligo, pena decadenza, del versamento alla Tesoreria nazionale dell'intera quota associativa o trasmissione alla Tesoreria nazionale di copia conforme della formale delega presentata all'Amministrazione di appartenenza e convalidata dalla stessa.

I Presidenti regionali devono, al 31 gennaio ed al 31 luglio di ogni anno, far pervenire alla Tesoreria nazionale i tabulati degli iscritti delle singole aziende sanitarie che insistono nella regione di cui sono Presidenti, affinché la Tesoreria nazionale possa verificare la regolarità dei versamenti - da parte delle Aziende - delle quote associative dovute ed effettuare il calcolo per la ripartizione percentuale delle quote di pertinenza regionale.

L'eventuale revoca, da parte dell'iscritto, della delega, deve essere comunicata all'Amministrazione di appartenenza e contestualmente alla Tesoreria nazionale dell'A.N.P.O. con dispiegamento dell'effetto secondo la vigente normativa.

Mantengono l'iscrizione all'A.N.P.O. gli iscritti che, alla cessazione del servizio, continuano a far pervenire la quota associativa annuale specificatamente prevista; essi rimangono pertanto iscritti in quota all'Azienda cui appartenevano e partecipano alla vita associativa del Collegio dei Primari dell'Azienda medesima.

Art. 5 - Conservazione dell'iscrizione.

Gli iscritti a cui viene revocata la Direzione di Struttura Complessa, a domanda possono mantenere l'iscrizione all'A.N.P.O., ma non possono ricoprire cariche sociali.

CAPO II**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
A LIVELLO DECENTRATO****Art. 6 - Norme generali.**

In ogni Azienda o struttura di cui all'Art. 1, è costituito il Collegio A.N.P.O. ed in ogni Regione è costituita la Sezione regionale dell'A.N.P.O.

Le funzioni della Sezione regionale sono:

a) la promozione a livello locale di ogni azione utile ed idonea a realizzare quanto indicato dall'Art. 1;

b) nel settore organizzativo, la promozione dell'adesione all'A.N.P.O. dei Primari e dei Direttori di Strutture Complesse e dei Dirigenti funzionalmente equipollenti delle Aziende od altre Strutture Sanitarie come indicato nell'Art. 1; la collaborazione con la Tesoreria nazionale per l'aggiornamento degli elenchi degli iscritti; il coordinamento, nelle Aziende sanitarie della Regione, della tempestiva diffusione delle informazioni nazionali e regionali; il riferimento per gli iscritti in relazione ai problemi sindacali, legali ed organizzativi;

c) nel settore rappresentativo, il mantenimento a livello decentrato dei rapporti con le altre Organizzazioni sindacali, con le Amministrazioni delle Aziende, Presidi, Istituti ed Enti della Regione e con le Autorità.

Art. 7 - Collegio dei Primari e dei Direttori.

In ogni Azienda sanitaria o struttura di cui all'Art. 1, gli iscritti costituiscono il Collegio dei Primari e dei Dirigenti funzionalmente equipollenti. La prima costituzione del Collegio avviene su convocazione del Presidente regionale. Il Collegio provvede ad eleggere tra i Direttori (laureati in medicina) di Struttura

Complessa, iscritti ed in attività di servizio, in un'unica votazione a scrutinio segreto, un Presidente e 2 Vicepresidenti. In caso di parità di voti prevale l'anzianità di servizio nella qualifica primaria o dirigenziale medica.

Sono demandate all'Assemblea le modalità di votazione, che dovrà prevedere la costituzione di un seggio elettorale formato da almeno 2 Componenti.

In caso di prima riunione, i Componenti del seggio elettorale vengono designati dal Presidente regionale.

L'apertura del seggio dovrà essere temporalmente compresa tra un minimo di 4 ore ed un massimo di 8 ore. Nei casi in cui tutti gli aventi diritto abbiano votato, il seggio potrà immediatamente essere chiuso.

In ogni Azienda o struttura sanitaria, come indicato nell'Art. 1, il Presidente convoca il Collegio di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Componenti e rappresenta l'Associazione.

Le riunioni del Collegio dei Primari/Direttori, sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi Componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto. Ogni Componente dispone di un voto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice (50%+1) dei voti espressi; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Collegio deve essere convocato almeno 3 volte l'anno (salvo diverso deliberato del Direttivo regionale che disponga per un maggior numero di riunioni) pena la decadenza dalla carica del Presidente del Collegio.

Art. 8 - Singolo Presidio Ospedaliero.

Qualora in un Presidio Ospedaliero siano presenti almeno 5 iscritti all'A.N.P.O., possono riunirsi in Collegio di Presidio, eleggendo un loro rappresentante per trattare internamente i problemi del Presidio.

Tutti gli iscritti comunque fanno parte del Collegio Aziendale di cui all'Art. 7.

Art. 9 - Sezione regionale.

La sezione regionale si articola in una Assemblea, un Consiglio ed un Direttivo.

L'Assemblea regionale è costituita da tutti i Primari e Dirigenti funzionalmente equipollenti della Regione, iscritti all'A.N.P.O. L'Assemblea regionale deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea regionale è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti. Essa è presieduta dal Presidente regionale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice (50%+1) dei voti espressi. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio regionale è costituito dai Presidenti [o loro delegati] dei Collegi dei Direttori della regione, di cui all'Art. 1.

I Presidenti di Collegio, o loro delegati, dispongono di un voto per ogni iscritto dell'Azienda di appartenenza, in base ai tabulati ufficiali acquisiti dalla Presidenza regionale e trasmessi alla Tesoreria nazionale per il riscontro dei versamenti effettuati.

Il Consiglio regionale elegge tra i Primari/Direttori di Struttura Complessa iscritti all'ANPO, in attività di servizio nella Regione, in un'unica votazione a scrutinio segreto, il Direttivo regionale, composto da 1 Presidente, da 2 Vicepresidenti, da 1 Segretario, da 1 Tesoriere e da 3 a 5 Componenti. Le modalità per effettuare le votazioni sono quelle riportate al comma 2 dell'Art. 7. E' facoltà del Consiglio accorpate le cariche di Segretario e Tesoriere. Possono essere eletti, con almeno i due terzi dei voti, in ragione del 30% del numero complessivo dei Componenti il Direttivo regionale, iscritti in pensione, limitatamente ad un solo mandato.

I candidati alle cariche regionali sono tenuti a comunicare la propria candidatura al Presidente regionale in carica, 8 (otto) giorni prima della data delle elezioni.

Il Consiglio regionale, la cui durata in carica è disciplinata dall'art. 27 del presente Statuto, è valido quando siano presenti i Componenti che dispongono della metà

più uno dei voti totali; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Esso è presieduto dal Presidente regionale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice (50%+1) dei voti espressi; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

La riunione del Direttivo regionale è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei suoi Componenti; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei suoi Componenti. Ogni Componente dispone di un voto.

Art. 10 - Convocazione - e modalità di votazione - nelle sezioni regionali.

I Presidenti regionali convocano l'Assemblea regionale, il Consiglio regionale ed il Direttivo regionale.

Il Consiglio regionale ed il Direttivo regionale sono convocati dal Presidente rispettivamente almeno due e quattro volte all'anno, pena la decadenza dalla carica di Presidente regionale e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Componenti.

Partecipano di diritto all'Assemblea, al Consiglio ed al Direttivo regionali, i Componenti la Giunta esecutiva (senza limitazioni territoriali) ed i Componenti il Consiglio nazionale dell'ANPO che risultino iscritti nella Regione, nonché i Delegati provinciali.

Le deliberazioni del Consiglio e dei Direttivi regionali sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi (50%+1). In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente regionale è tenuto a promuovere, almeno 1 volta l'anno, ed a parteciparvi, una riunione dei Primari di ciascuna Azienda Sanitaria della Regione, trasmettendo il verbale della riunione avvenuta alla Segreteria nazionale.

Art. 11 - Rappresentatività a livello provinciale e/o di Area Vasta, ed articolazioni similari.

Il Presidente nazionale nomina, su indicazione del Direttivo regionale, il Delegato A.N.P.O. delle Province

(che potrà essere anche un iscritto all'A.N.P.O. in pensione). Il Delegato provinciale svolge compiti di coordinamento tra tutte le aziende sanitarie della Provincia. Il Presidente regionale nomina, su indicazione del Direttivo regionale, il Delegato A.N.P.O. delle Aree Vaste od articolazioni similari -laddove costituite-scelto tra i Rappresentanti Aziendali delle Aziende Sanitarie afferenti all'Area.

CAPO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Art. 12 - Organi.

Gli organi deliberativi sono: il Congresso Nazionale ed il Consiglio Nazionale. Organi esecutivi sono: il Presidente Nazionale e la Giunta Esecutiva. Organo disciplinare è il Collegio dei Proviviri.

Organo di controllo amministrativo è il Collegio dei Revisori dei Conti. Organo consultivo è la Conferenza dei Presidenti regionali.

CAPO IV

CONGRESSO NAZIONALE

Art. 13 - Composizione e convocazione.

Hanno il diritto di partecipare al Congresso nazionale tutti gli iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa ai sensi dell'Art. 4. Il Congresso nazionale ordinario viene convocato almeno una volta ogni quattro anni, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, salvo caso di necessità, per iniziativa del Presidente nazionale, o su deliberazione del Consiglio Nazionale oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Presidenti aziendali.

Art. 14 - Compiti.

Il Congresso nazionale:

a) nomina in via preliminare il Presidente del Con-

gresso, la Commissione elettorale e la Commissione di verifica dei poteri;

- b) indica le direttive generali dell'Associazione;
- c) elegge - tra gli iscritti in servizio - il Presidente nazionale;
- d) elegge - tra gli iscritti in servizio - 20 Componenti del Consiglio nazionale di cui al successivo Art. 16 primo comma, i Componenti del Collegio dei Proviviri ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) modifica lo Statuto ai sensi del successivo Art. 29.

Art. 15 - Validità del Congresso e votazioni.

Il Congresso nazionale è valido in prima convocazione quando siano presenti i Presidenti aziendali od i loro delegati che rappresentano la metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Nel Congresso nazionale, hanno diritto ad un voto coloro che ricoprono cariche nazionali ed i Presidenti regionali. I delegati dispongono di un voto per ogni iscritto della Azienda Sanitaria che rappresentano, in base ai tabulati aziendali ufficiali in loro possesso (riferiti al mese precedente il Congresso) e validati dalla Tesoreria nazionale. Sono ammesse deleghe tra i Presidenti aziendali come da regolamento.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice (50%+1) dei voti espressi.

CAPO V

CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 16 - Composizione.

Il Consiglio nazionale è composto dal Presidente nazionale, che lo presiede, dai Presidenti regionali, dai Presidenti Provinciali delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dai Delegati provinciali, da 20 Componenti eletti dal Congresso nazionale tra tutti gli

iscritti che abbiano riportato il maggior numero di voti, nonché da eventuali Componenti cooptati dal Presidente (vedi Art. 19).

Alle riunioni partecipano gli ex Presidenti nazionali con diritto di voto, nonché -con voto consultivo- i Proibiviri, i Revisori dei Conti Titolari e Supplenti ed i Consiglieri Onorari.

Art. 17 - Compiti.

Il Consiglio nazionale ha funzione propositiva e deliberativa per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Congresso nazionale; convalida, su proposta della Giunta Esecutiva, le quote associative ordinarie e straordinarie ed i criteri per i rimborsi-spese dei Componenti del Consiglio Nazionale medesimo e della Giunta Esecutiva; approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali.

Provvede ad eleggere, tra i suoi Componenti, quattro Consiglieri di Giunta e su proposta della Giunta esecutiva provvede alla ratifica dei distacchi sindacali. Ha la facoltà, su proposta della Giunta esecutiva, di nominare fino a sei Consiglieri onorari che restano in carica per la durata del Consiglio stesso.

Art. 18 - Convocazione del Consiglio nazionale, validità della riunione e votazioni.

Il Consiglio nazionale viene convocato dal Presidente nazionale almeno due volte all'anno per assolvere ai suoi compiti istituzionali. Il Presidente nazionale ha la facoltà di convocarlo, anche d'urgenza, quando lo ritenga opportuno. Il Presidente nazionale deve comunque convocarlo quando ne faccia richiesta la Giunta esecutiva o almeno un terzo dei componenti del Consiglio nazionale medesimo. La riunione del Consiglio nazionale è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Componente del Consiglio nazionale dispone di un voto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice (50%+1) dei voti espressi. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente nazionale.

CAPO VI

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 19 - Composizione.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente nazionale, dal Vicepresidente nazionale, dal Segretario nazionale, dal Tesoriere nazionale, da due Consiglieri di Giunta ed eventualmente da due Componenti cooptati -tra gli iscritti all'Associazione- ai sensi del successivo Art. 22.

Il Presidente nazionale, nell'ambito dei Componenti la Giunta, designa il vice-Presidente nazionale, il Segretario nazionale ed il Tesoriere nazionale, nomine che sono portate a ratifica del Consiglio nazionale.

Art. 20 - Compiti ed attribuzioni.

La Giunta esecutiva coadiuva il Presidente nazionale nelle sue attività anche mediante l'assegnazione, al suo interno, di incarichi e compiti specifici.

In particolare:

1) il Vicepresidente nazionale sostituisce il Presidente in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo; nel caso che l'impedimento od assenza si protragga per oltre sei mesi, vanno indette le elezioni entro 180 giorni; in caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Vicepresidente, uno dei componenti della Giunta esecutiva, su designazione della Giunta stessa, svolge le funzioni di Presidente; nel caso in cui l'impedimento od assenza si protragga per oltre sei mesi, vanno indette le elezioni entro 180 giorni.

2) il Tesoriere nazionale cura l'amministrazione e la organizzazione dell'Associazione nonché l'aggiornamento dell'indirizzario degli iscritti in base ai tabulati ufficiali inviati dai Presidenti regionali. Coordina e sovrintende la raccolta delle quote associative anche utilizzando specifiche collaborazioni esterne per gli aspetti contabili e tiene aggiornato il registro di cassa; dispone i pagamenti secondo le indicazioni del Consiglio nazionale e della Giunta nazionale esecutiva e firma la relazione finanziaria per il Consiglio nazionale;

3) il Segretario nazionale, in stretta collaborazione con il Presidente nazionale, coadiuva quest'ultimo per il disbrigo di tutte le pratiche ordinarie e straordinarie ed esercita la dovuta sorveglianza per la corretta esecuzione delle deliberazioni di Giunta e del Consiglio nazionale;

4) la Giunta delibera i distacchi sindacali dandone comunicazione - per la ratifica - al Consiglio nazionale.

Art. 21 - Convocazione della Giunta esecutiva nazionale, validità delle riunioni e votazioni.

La Giunta nazionale esecutiva è convocata dal Presidente nazionale, che la presiede, ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi Componenti.

La riunione della Giunta esecutiva è valida quando siano presenti almeno quattro dei suoi Componenti (tra i quali deve esserci il Presidente nazionale o chi pro tempore lo sostituisce). Ogni Componente della Giunta esecutiva dispone di un voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente nazionale.

CAPO VII

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 22 - Compiti ed attribuzioni.

Il Presidente nazionale, viene eletto dal Congresso nazionale ai sensi dell'Art. 14 lettera c), tra i Primari ospedalieri ed i Direttori di Struttura Complessa del SSN in servizio, e rappresenta legalmente l'Associazione. Vigila sull'osservanza delle norme statutarie; convoca gli organi collegiali e presiede il Consiglio nazionale e la Giunta Esecutiva ed i Congressi nazionali non elettivi; provvede a che siano eseguite le direttive degli organi collegiali; mantiene i rapporti politico-parlamentari e con altre organizzazioni; coordina le attività dei Componenti la Giunta esecutiva; assume in caso di urgenza ogni decisione, previa consultazione dei Componenti della Giunta - ove sia possibile - con qualsiasi mezzo.

E' facoltà del Presidente nazionale, dandone comunicazione al Consiglio nazionale, di cooptare - tra gli iscritti all'Associazione - nella Giunta Nazionale Esecutiva due Componenti.

CAPO VIII

CONFERENZA DEI PRESIDENTI REGIONALI

Art. 23.

La Conferenza dei Presidenti regionali è un organo di raccordo conoscitivo sia della struttura organizzativa regionale dell'Associazione che della legislazione regionale nonché di coordinamento propositivo in materia di organizzazione e della normativa sanitaria. La sede aziendale rappresenta il momento applicativo del C.C.N.L. ma è a livello regionale che deve realizzarsi la funzione di coordinamento, della quale il Presidente regionale è responsabile. La Conferenza dei Presidenti regionali provvede inoltre, attraverso i singoli Presidenti regionali, alla raccolta di tutti gli atti legislativi ed amministrativi regionali di interesse associativo onde costituire un aggiornato archivio a disposizione degli organi centrali e di tutti gli iscritti, mediante l'inserimento, tempestivo, dei documenti medesimi sul sito www.anpo.net nelle pagine riservate alle attività delle singole Regioni.

La Conferenza dei Presidenti regionali, collabora particolarmente con il Tesoriere nazionale ai fini della valutazione e della promozione di tutte le attività rivolte all'incremento della rappresentatività dell'Associazione. E' coordinata, su delega del Presidente nazionale, da un Componente della Giunta Esecutiva ed elegge al suo interno un Componente con funzioni di Segretario. E' convocata dal Coordinatore, di norma, almeno due volte l'anno. I verbali, redatti a cura del Segretario e firmati dal Coordinatore della Conferenza, devono essere tempestivamente portati a conoscenza della Giunta Esecutiva nazionale.

CAPO IX

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24.

Il Collegio dei Probiviri, cui sono devolute funzioni disciplinari, è costituito da tre Componenti effettivi più uno supplente eletti dal Congresso nazionale ai sensi dell'Art. 14 lettera d). Il Collegio deve riunirsi anche su richiesta di un solo iscritto, quando l'ammissibilità di un ricorso sia stata riconosciuta valida dalla Giunta Esecutiva.

CAPO X

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha le funzioni specifiche e previste per tale organo. Esso è composto da tre Componenti Effettivi più due Supplenti, eletti tra gli iscritti ai sensi dell'Art. 12 lettera d).

CAPO XI

CENTRO STUDI

Art. 26.

Ai fini della promozione culturale, scientifica, sindacale, etica, assicurativa e gestionale, l'A.N.P.O. si dota di un Centro Studi (7 Componenti come numero massimo), che può utilizzare anche persone e strutture esterne, con capitolo di bilancio dedicato. Il Centro Studi è organo di consulenza del Presidente nazionale che ne designa il Coordinatore. I Compensi per i Componenti il Centro Studi sono disciplinati dai relativi tariffari professionali ed i rimborsi spese sono uguali a quelli previsti per i Componenti il Consiglio nazionale.

CAPO XII

DURATA DELLE CARICHE SOCIALI; INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Art. 27.

Gli eletti a cariche sociali esercitano la loro funzione per quattro anni e sono rieleggibili.

Le cariche sociali nazionali e regionali sono riservate a Direttori di Struttura Complessa - medici - delle Aziende sanitarie e sono incompatibili con incarichi in altre associazioni sindacali.

Non sono cumulabili le cariche di Presidente regionale e di Consigliere nazionale nonché le cariche di Presidente regionale con quelle di Presidente nazionale, e Consigliere di Giunta.

I Componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, del Consiglio nazionale e del Direttivo regionale qualunque sia la carica ricoperta, che non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La loro sostituzione verrà fatta con nomina di un nuovo Componente. A livello regionale, qualora la Giunta esecutiva verifichi disfunzioni e carenze tali da pregiudicare la funzionalità della Sezione regionale, provvede alla nomina di un Commissario con i poteri propri del Presidente e del Direttivo regionale e con il dovere di indire nuove elezioni nel tempo più breve possibile.

Qualora le disfunzioni o le carenze organizzative si verificano a livello aziendale, il Direttivo regionale provvede alla nomina di un Commissario con il dovere di indire nuove elezioni nel tempo più breve possibile, comunque entro 180 giorni, eventualmente rinnovabile una sola volta, con nuovo atto formale.

Art. 28.

Gli iscritti che ricoprono cariche e che nel corso del mandato dovessero andare in pensione, hanno la facoltà di completare il mandato fino alla sua naturale scadenza, con l'obbligo di mantenere l'iscrizione all'A.N.P.O., mediante il pagamento della quota associativa.

CAPO XIII

RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE E MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 29.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e che possa avere riferimento con le norme di legge, si fa espresso richiamo ad esse.

Si fa, altresì, espresso richiamo alle norme di deontologia per quanto riguarda i rapporti tra gli iscritti.

Il presente Statuto può essere modificato, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi, in sede di Congresso nazionale. Le richieste di modifica devono essere presentate dalla Giunta, dal Consiglio nazionale oppure da un terzo delle Sezioni regionali.

CAPO XIV

REFERENDUM

Art. 30.

Qualora il Presidente nazionale lo ritenga necessario, previa consultazione della Giunta esecutiva, può richiedere l'espressione del voto dei Componenti del Consiglio nazionale per mezzo di un referendum.

Il Presidente nazionale può, di sua iniziativa, previa informazione alla Giunta esecutiva, o deve, quando ne sia richiesto dal Consiglio nazionale oppure da almeno un terzo delle Sezioni regionali, sottoporre questioni particolari a tutti gli iscritti od ai Presidenti dei Collegi, mediante referendum.

I risultati del referendum devono essere comunicati il più presto possibile a tutti gli iscritti, mediante comunicazione alle presidenze regionali e pubblicazione sul sito www.anpo.net.

CAPO XV

REGOLAMENTO

Art. 31.

Per l'applicazione del presente Statuto è prevista l'emanazione di uno specifico regolamento da parte della Giunta esecutiva e sottoposto al Consiglio nazionale.

CAPO XV

PATRIMONIO

Art. 32.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad opere umanitarie, sanitarie o sociali, su delibera della Giunta esecutiva in carica.

Art. 33

L'attività sindacale svolta a favore dei dirigenti iscritti, di cui all'art.1, che intrattengono rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni del Comparto Sanità, è attribuita, in via esclusiva, all'Associazione Sindacale "ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI", a favore della quale vengono fin d'ora trasferite le deleghe ad oggi rilasciate dai singoli associati e cui nel futuro le deleghe verranno alla stessa direttamente confermate dagli iscritti, secondo le modalità di cui al regolamento della detta Associazione Sindacale.

Testo approvato, all'unanimità senza astensioni, dal Consiglio nazionale e dal Congresso nazionale in seduta congiunta, in data 25 marzo 2008.

Il Presidente nazionale:

Prof. Raffaele Perrone Donnorso

